**N. R.G. 8114/2013**

**TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA**

III SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA

tra

e

Oggi **23 settembre 2016**, alle ore **9,50**, innanzi al dott. Innocenza Vono, sono comparsi:

per avv. in sost. dell'avv.

per l'avv. in sost. dell'avv.

per e per nessuno compare.

I procuratori si riportano alle conclusioni già in atti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, ad ore 17,20, dopo la trattazione di altri procedimenti, emette la seguente sentenza ex art. 281 sexies, c.p.c. Non sono presenti i procuratori delle parti. La sentenza viene immediatamente depositata telematicamente.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Firmato Da: VONO INNOCENZA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14e5e1

Il Tribunale di Venezia, Terza sezione civile, in persona del Giudice dott.ssa Innocenza Vono, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

L'attore ha convenuto in giudizio i signori e nonchè la compagnia assicuratrice per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti al sinistro verificatosi in data 21.10.2012, asseritamente imputabile alla condotta di guida del conducente del veicolo Fiat Punto assicurato con e di proprietà della sig.ra ( l'erronea indicazione del quale proprietario del veicolo, contenuta nell'atto di citazione, è stata rettificata con la nota di deposito del 20.9.2016).

Rimasti contumaci i convenuti e non ha contestato la dinamica del sinistro, ma ha limitato la contestazione all'avversa quantificazione dei danni, dando atto del versamento prima del giudizio della somma di € 3.600, ritenuta satisfattiva di ogni pretesa.

La causa è stata istruita tramite c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attore, assunzione di prova orale e ctu estimativa del danno.

***

Non essendo in contestazione la dinamica del sinistro e l'esclusiva responsabilità del convenuto ( che non ha rispettato l'obbligo di dare la precedenza nell'immettersi in rotatoria, andando a collidere con la bicicletta da corsa condotta dall'attore e cagionandone la caduta), l'oggetto del giudizio verte sulla quantificazione dei danni non patrimoniali e patrimoniali oggetto della domanda di risarcimento.

Il danno non patrimoniale si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.

Va esaminato, in primo luogo, il danno biologico, ovvero la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale. Tale voce di danno, suscettibile di accertamento medico-legale (v. artt. 138 e 139 del d.lgs.209/05, sostanzialmente ricognitivi degli indirizzi giurisprudenziali in materia) va determinata, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, "con riferimento sia alle componenti a prova scientifica medico-legale, sia a quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia a quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato", che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la

Firmato Da: VONO INNOCENZA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14e5e1

salute o la vita attiva ( cfr. Cass. sez. 3, n. 3906 del 18.2.2010). Occorre avere riguardo, cioè, alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, ovvero a tutte le attività realizzatrici della persona umana (cfr. Corte Cost. n. 356/1991, Corte Cost. n. 184/1986).

Riguardo alle lesioni micro-permanenti, va ricordato che l'art. 139 del d.lgs. 209 del 2005 per la risarcibilità del danno biologico permanente richiede la necessità di un "accertamento clinico strumentale obbiettivo" mentre la possibilità di un riscontro con metodi diversi, da parte del medico legale, è ammesso solo per la risarcibilità del danno da invalidità temporanea (Sent. Corte Costituzionale n. 235/2014).

La giurisprudenza ha affermato l'applicabilità della nuova formulazione anche ai fatti verificatisi in data antecedente all'entrata in vigore del D.lgs. 1/2012 " in quanto non attinente al diritto al risarcimento delle lesioni .., bensì solo al momento successivo del suo accertamento in concreto" (sentenza n. 235/2014 della Corte Costituzionale).

Dalla documentazione clinica in atti e dalla relazione del c.t.u. dott. Davide Roncali, nominato nel presente giudizio - qui da intendersi integralmente richiamata – risulta che l'attore ha riportato nel sinistro "politrauma con trauma cranico e trauma distorsivo cervico -lombare".

Ne è conseguito un periodo di invalidità lavorativa di giorni venti; sotto il profilo del danno biologico, il c.t.u. ha riconosciuto in capo all'infortunato un periodo di invalidità in forma parziale al 75% per giorni 5 , al 50% per giorni 20 , al 25% per ulteriori giorni 30.

Il ctu ha riconosciuto, altresì, un danno permanente nella misura del 3%, evidenziando un quadro menomativo algodisfuzionale. Il c.t.u. non ha chiarito, tuttavia, nonostante l'espresso rilievo del ctp di parte convenuta, i criteri di accertamento delle lesioni permanenti accertate, ritenendo erroneamente sufficiente una " astratta possibilità" di accertamento strumentale; gli esiti dell'esame radiologico effettuato nell'immediatezza non sono utili a colmare la carenza della relazione peritale, poichè notoriamente la scoliosi lombare non è correlata ad eventi traumatici mentre la riduzione della fisiologica lordosi lombare di per sé è compatibile con altre cause e non dà luogo a invalidità permanente.

Può essere liquidata, pertanto, solo l'invalidità temporanea.

Trattandosi di lesioni micro permanenti va liquidata, in applicazione dei criteri stabiliti all'art. 139 D. Lgs. n. 209/2005, la somma di € 983,67 (€ 173,59+ € 462,90 +€ 347,18).

Il grado di sofferenza è stato stimato di grado medio-lieve per il periodo di malattia.

Quanto al danno morale, va ricordato che secondo il recente insegnamento della Corte di Cassazione (Sez. Un. n. 26972 e 26975/2008), esso non rappresenta un'autonoma categoria di danno ma semplicemente descrive un aspetto del danno non patrimoniale ricorrente nell'ipotesi in



Firmato Da: VONO INNOCENZA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14e5e1

cui il fatto illecito si configuri (anche solo astrattamente, come nella fattispecie, v. Cass. S.U. n. 6651/1982) come reato. La Corte ha chiarito che costituisce componente del danno biologico "ogni sofferenza fisica o psichica per sua natura intrinseca", che non può essere liquidata automaticamente in ogni ipotesi di lesione civilisticamente rilevante, dovendo, invece, essere allegata e provata. Tale prova può essere, comunque, fornita per presunzioni.

D'altronde è la stessa Suprema Corte che, successivamente alla note sentenze delle Sezioni Unite del 2008, ha ribadito la "autonomia ontologica del danno morale", autonomia che "deve essere considerata in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale delle persone" e "pure attiene ad un diritto inviolabile della persona" (Cass. n. 29191/2008; cfr. anche Cass. n. 379/2009, Cass. n. 557/2009 e Cass. n. 11059/2009).

Anche nel caso di lesioni micropermanenti, pertanto, il danno morale dovrà trovare adeguata liquidazione, sia pure nei limiti previsti dalla legge ( v. anche Cass. 17 settembre 2010, n. 19816, che ha accolto il ricorso in un caso nel quale il risarcimento del danno "morale" era stato negato sul presupposto che la tabella normativa non ne prevede la liquidazione).

Pertanto, alla stregua dell'insegnamento delle stesse Sezioni Unite ( cfr. sent. n. 26972/2008), il danno morale può essere liquidato personalizzando le tabelle del danno biologico. Nel caso in esame, trattandosi di lesione micropermanente, appare equa la personalizzazione del 20% in ragione della sofferenza medio-lieve stimata dal c.t.u., con una liquidazione complessiva di € 1180,40 per il danno non patrimoniale, comprensivo della personalizzazione.

Quanto al danno patrimoniale, va liquidata per le spese di assistenza stragiudiziale ( ripetibili in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento, cfr. Sez. 3, Sentenza n. 997 del 21/01/2010) la somma di € 1.522,56, come da nota pro-forma del difensore ( somma che non va rivalutata, in assenza di prova del pagamento).

Per le spese mediche, ritenute congrue e pertinenti dal ctu dott. Roncali, va liquidata la somma di € 1507,00, somma che va rivalutata alla data attuale in € 1.511,52 ( coeff. 1,003).

Dalla relazione del p.i. Scroccaro, nominato c.t.u. per la stima del danno patrimoniale, è emersa l'anti-economicità delle riparazioni della bicicletta da corsa danneggiata, il cui valore anti-sinistro era di € 3.250,00. Il ctu ha stimato in € 478,00 il valore del casco e degli altri oggetti danneggiati a causa del sinistro (sul punto v. anche deposizione teste e fotografie in atti, la cui conformità alle cose rappresentate non è stata contestata ex art. 2712 c.c.).Tali somme vanno rivalutate alla data odierna in € 3.750,37 ( coeff. 1,006).

Quanto al danno da incapacità lavorativa temporanea, l'attore, che svolge l'attività di agente di commercio, ha prodotto le dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2012 e 2013, al fine di far risultare la diminuzione del reddito nell'anno del sinistro, e ha chiesto la liquidazione della



Firmato Da: VONO INNOCENZA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14e5e1

differenza tra i redditi delle due annualità a titolo di lucro cessante. Tenuto conto delle variazioni fisiologiche del reddito dei lavoratori autonomi da un anno all'altro e dell'assenza di produzione delle dichiarazioni degli anni antecedenti al sinistro ( al fine di provare con un sufficiente grado di certezza il reddito medio annuale), non può ritenersi che la differenza di reddito tra le due annualità, tenuto conto del breve periodo di invalidità lavorativa, sia imputabile interamente al sinistro. A ciò si aggiunga che il danno non può essere calcolato sul reddito lordo, bensì sul netto.

Avuto riguardo all'attività svolta e alla necessità di spostamenti che ne consegue, può farsi ricorso alla prova presuntiva per integrare la prova sull'an, mentre in ordine al *quantum* può procedersi a liquidazione equitativa; sulla base di tale criterio, il danno può essere liquidato nella misura di € 3500,00 a valori attuali ( calcolato sulla base dei redditi documentati e degli oneri fiscali e previdenziali).

Complessivamente deve essere liquidata la somma di € 10.284,45 per il danno patrimoniale (6784,45 + 3500=) e di € 1.180,40 a titolo di danno non patrimoniale ( tot. 11.464,85). Dalle somme liquidate deve essere detratto l'acconto già corrisposto prima del giudizio di € 3.600 che non va attualizzato alla data odierna in assenza di inflazione dall'ottobre 2013 ( data della notificazione della domanda, non essendo stata dedotta dalle parti la data del versamento; il coeff. è pari a 0,999)

Il residuo a favore dell'attore ammonta a € 1.180,40 per danno non patrimoniale ed € 6684,45 per danno patrimoniale (10.284,45- 3600= 6684,45)

Sulle somme liquidate, già a valori attuali, devono essere calcolati gli interessi compensativi, volti a compensare il danno da ritardo nella fruizione del risarcimento per equivalente in capo al creditore rispetto al momento nel quale egli avrebbe dovuto ottenere l'esatto adempimento.

Va condiviso, al riguardo, l'orientamento della Suprema Corte (v. Sezioni Unite, sentenza in data 22.4.94/17.2.95, n. 1712, Cass., sez. un., n. 557/2009), in base al quale l'interesse dovuto per il ritardo nel pagamento, in quanto diretto a compensare la perdita patrimoniale derivante dalla mancata disponibilità del bene patrimoniale perduto (che viene ripristinato mediante corresponsione del relativo valore attuale), e dunque il danno da ritardo, non può essere determinato sul valore attuale del bene, ma va invece computato sulla corrispondente somma di denaro di cui il debitore ha ritardato il pagamento dal momento del fatto, somma che può essere eventualmente rivalutata di anno in anno, al fine di una valutazione equitativa del danno, allorché il ritardo sia cospicuo. In conseguenza, in conformità alla suddetta pronuncia, all' attore dovrà essere corrisposto l'interesse in misura legale sulla somma liquidata, previamente riportata a valori dell'ottobre 2012 in base agli indici ISTAT del costo della vita, e quindi rivalutata di anno in anno fino alla data della presente decisione.



Firmato Da: VONO INNOCENZA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14e5e1

Dalla presente decisione al saldo vanno applicati i soli interessi legali

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base delle tariffe oggi vigenti, tenuto conto del valore effettivo della controversia (c.d. *decisum*), e non di quello indicato nell'atto introduttivo del giudizio (cd. *disputatum*: cfr. Cass. S.U. 11.9.2007 n. 19014).

Le spese di c.t.u. vanno definitivamente poste a carico di parte soccombente, mentre la soccombenza parziale sulla domanda relativa al danno biologico permanente consente la compensazione delle spese di ctp.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella presente controversia:

Accertata l'esclusiva responsabilità del convenuto nella determinazione del sinistro,

condanna i convenuti , e la compagnia assicuratrice in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, a pagare all'attore la somma di € 1.180,40 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e di € 6684,45 per danno patrimoniale, oltre agli interessi al saggio legale calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione.

Condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere all'attore le spese di lite che liquida nella misura di € 4.835,00 per compenso, € 480,00 per spese non imponibili, oltre iva, cpa e rimborso forfetario, da versare in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Pone definitivamente le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, a carico dei soccombenti, in solido tra loro, con condanna a restituire all'attore le spese a tal fine eventualmente anticipate.

Venezia 23.9.2016

Il Giudice
dott. Innocenza Vono

Firmato Da: VONO INNOCENZA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14e5e1